

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è la fornitura di pasti in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024, nonché del personale scolastico che, secondo la vigente normativa, ne ha diritto.
2. Detto servizio, che la ditta aggiudicataria dovrà organizzare e svolgere in forma del tutto autonoma, consiste nella preparazione, nel trasporto, nella consegna e nella distribuzione dei pasti, presso il locale adibito a mensa scolastica.
3. La consegna e la distribuzione dei pasti avverrà in orari e con le modalità stabiliti dalla competente Autorità Scolastica.

ART. 2

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La Ditta aggiudicataria del servizio resta impegnata, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni indicate nel precedente articolo che dovranno svolgersi secondo le fasi e le modalità di seguito indicate:

a) rilievo delle presenze:

la ditta aggiudicataria del servizio procederà a rilevare, a propria cura e spese, il numero delle presenze giornaliere degli aventi diritti al pasto, secondo procedure che verranno opportunamente stabilite di concerto tra la stessa Ditta, il Comune e la Scuola.

b) approvvigionamenti di generi diversi:

- la Ditta aggiudicataria del servizio, sulla base delle presenze giornaliere rilevate e del menù di giornata dovrà, a propria cura e spesa, approvvigionare tutte le derrate occorrenti per la preparazione dei pasti. L'acquisto dei generi occorrenti per la preparazione dei pasti deve essere effettuata, possibilmente in giornata, e presso esercizi commerciali presenti in loco, comunque idonei alle forniture sotto ogni profilo normativo.

- tutti i prodotti devono essere acquistati nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente in materia ed è assolutamente vietata l'utilizzazione di prodotti oltre la data di consumazione indicata sugli stessi.

- per i pasti da preparare non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati. Per i surgelati fanno eccezione a tale divieto le verdure ed il pesce, per i quali dovrà comunque essere garantito il pieno rispetto della catena del freddo, con divieto di scongelamento e ricongelamento.

c) preparazione dei pasti – trasporto – distribuzione:

- la preparazione dei pasti deve avvenire nei locali dell'istituto;

- per garantire l'igiene dei prodotti lavorati la ditta deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo H.A.C.C.P.

d) rapporti con il Comune:

- con frequenza giornaliera o secondo la procedura che verrà opportunamente stabilita di concerto tra il Comune, la Scuola e la Ditta aggiudicataria, sarà redatta la documentazione di riscontro dei pasti effettivamente somministrati. Su tale base si procederà alla liquidazione del corrispettivo maturato.

- la Ditta sarà tenuta, altresì, a presentare idonea fattura fiscale in formato elettronico con cadenza mensile relativa al corrispettivo maturato in funzione del numero dei pasti forniti agli aventi diritto durante il periodo cui la fattura stessa fa riferimento.

e) frequenza del servizio:

- il servizio di mensa scolastica deve essere garantito durante tutto il periodo delle attività

didattiche e nei giorni dal lunedì al venerdì. Il Comune comunicherà l'esatta data di inizio e di fine del medesimo.

- nei periodi di sospensione delle attività didattiche, disposta da norme o da provvedimento emanata da Autorità competente viene automaticamente sospeso anche il servizio in questione, senza che la ditta affidataria maturi alcun diritto. In tali circostanze il Comune sarà tenuto ad avvertire la stessa Ditta della intervenuta sospensione del servizio, in tempo utile e senza particolari formalità.

- l'interruzione del servizio, per qualsiasi altra causa potrà essere disposta, di volta in volta, soltanto dai competenti Organi comunali.

- l'Amministrazione comunale, comunque, si riserva la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento per difficoltà sopravvenute o per ragioni di ordine finanziario, corrispondendo all'appaltatore unicamente il compenso per il periodo di servizio espletato. In tali casi il Comune notificherà il provvedimento alla ditta con un preavviso di dieci giorni.

f) controlli:

- in qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli sulle derrate e sui pasti sia da parte di Funzionari del Comune, da Agenti o Autorità all'uopo preposti.

g) menù:

- il menù, predisposto dal Dirigente dell'Igiene Pubblica della A.S.R.E.M., verrà fornito dai competenti Uffici comunali alla ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio.

- le modifiche che si volessero apportare al menù, oltre ad essere approvate dal Responsabile A.S.R.E.M., non potranno comportare squilibrio tra prestazioni e corrispettivo contrattuale, per cui le stesse dovranno essere concordate ed accettate anche dalla Ditta affidataria del servizio.

- qualora per causa di forza maggiore non sia possibile rispettare rigorosamente il menù giornaliero e si rende necessario apportare lievissima modifica al medesimo (esempio: variazione del primo piatto, del secondo o del contorno), la Ditta potrà somministrare una pietanza avente qualità, peso e caratteristiche analoghe a quelle dei generi sostituiti, ma senza alterare l'equilibrio calorico del pasto completo e senza somministrare generi non previsti dal menù. Nel caso in cui gravi circostanze dovessero richiedere la variazione dell'intero pasto giornaliero, questa dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni del menù.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio di mensa scolastica viene affidato dal.....a.s. 2023/2024.

ART. 4

CORRISPETTIVO DI CONTRATTO

1. Il corrispettivo contrattuale viene determinato, per ogni pasto, nell'importo onnicomprensivo di 4,00 (quattro) a pasto (IVA INCLUSA) come per legge.

2. L'importo così stabilito resterà invariato per tutto il periodo di durata del contratto e soddisferà la Ditta affidataria per ogni e qualsiasi suo avere o pretesa dal Comune in ragione del servizio stesso.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà, a presentazione di fattura elettronica, in misura dei pasti effettivamente forniti, di cui si è dato riscontro ai sensi del precedente art. 2 - lettera d).

ART. 5

OBBLIGHI ASSICURATIVI E SANITARI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato nel servizio, sono a carico della Ditta affidataria, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

2. L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale dipendente, di tutte le disposizioni e norme in materia di lavoro, con particolare riferimento ai contratti

collettivi nazionali vigenti per la categoria, nonché di tutte le norme di carattere sanitario.

ART. 6 **SANZIONI E PENALITÀ**

1. Le trasgressioni agli obblighi contrattuali saranno rilevate dai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo e saranno contestate alla Ditta affidataria che entro dieci giorni dovrà far pervenire per iscritto le proprie giustificazioni. Sulle contestazioni controverse deciderà il Responsabile del Servizio Amministrativo tenendo conto delle motivazioni espresse dalle parti ed, in caso di accertata violazione delle norme contrattuali da parte della Ditta affidataria, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie, salva ogni altra azione per eventuale maggiore danno:

- a) - qualora il peso di un solo cibo fosse riscontrato inferiore a quello previsto dal menù, sarà applicata una penalità pari al corrispettivo del 20% (venti per cento) dei pasti serviti nel giorno in cui è stata rilevata la violazione;
- b) - qualora venisse riscontrata una scadente qualità delle derrate, sarà applicata una penale pari al 20% (venti per cento) dei pasti forniti nel giorno in cui è stata rilevata la violazione;
- c) - qualora venisse interrotto il servizio, arbitrariamente e senza giusta causa, fino al subentro del Comune previsto dal successivo art. 7, ovvero fino alla ripresa del servizio, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di interruzione, salva ogni ulteriore azione dell'Ente per le responsabilità civili e penali dell'appaltatore per l'interruzione del pubblico servizio.

ART. 7 **RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

1. Il Comune avrà diritto di risolvere anticipatamente il contratto, facendo salve tutte le azioni tese al riconoscimento di eventuali danni ed interessi nei confronti dell'appaltatore, nelle seguenti circostanze:

- a) per le inadempienze previste dal precedente art. 6 che, se reiterate, potrebbero comportare riflessi negativi sul livello qualitativo del servizio, con pregiudizio delle finalità dello stesso;
- b) qualora per ragione, anche di forza maggiore, l'appaltatore venisse ad abbandonare per più di tre giorni, o definitivamente il servizio. In tal caso il Comune, mediante semplice comunicazione all'appaltatore e senza bisogno di dover conseguire atto o provvedimenti autorizzativi da parte di altre Autorità, avrà diritto di sostituirsi immediatamente all'appaltatore, per l'esecuzione in danno del servizio;
- c) quando le inadempienze di cui ai precedenti punti, nonostante richiami e diffide, siano tali, per numero, frequenza e gravità, da rendere impossibile la prosecuzione del contratto;
- d) conseguentemente alla sospensione del servizio a causa di sciopero attuato da parte della Ditta affidataria o dai suoi dipendenti in violazione di quanto previsto al successivo art. 8;
- e) in caso di abuso della facoltà concessa alla Ditta ai sensi dell'art. 2, lett. g) punto 4;

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Ente potrà provvedere direttamente alla prosecuzione del servizio senza che la ditta affidataria possa accampare alcun diritto o pretesa.

ART. 8 **SUBAPPALTO E SCIOPERO.**

1. E' fatto divieto assoluto di ogni forma di subappalto del servizio.

2. Trattandosi di servizio pubblico essenziale la ditta affidataria dovrà garantire lo svolgimento regolare del servizio anche in caso di sciopero proclamato da parte della categoria di appartenenza della Ditta stessa e/o dei propri lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e della salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti.

3. Nel caso di sciopero da parte del personale insegnante nella Scuola che non consentisse lo svolgimento delle attività scolastiche, troverà applicazione il disposto dell'art. 2 lett. e) punto 2 del presente capitolato.

ART. 9

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Durante l'espletamento del servizio la ditta affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia contenute in leggi, regolamenti, circolari, etc. provenienti da Enti. Amministrazioni ed Organi che in genere sovrintendono al settore oggetto del presente appalto.
2. E' tenuta, altresì, ad uniformarsi alle disposizioni normative che venissero emanate nel corso dell'appalto senza che ciò comporti alcuna variazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si farà riferimento alla normativa vigente in materia.
2. I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
3. Ogni spesa relativa al contratto che si andrà a stipulare ed ogni onere connesso alla sua attuazione, senza esclusione alcuna, sarà a carico della ditta affidataria del servizio.